

La repressione dei crimini internazionali

2. La cooperazione giudiziaria internazionale



Nozioni di diritto internazionale penale

Sommario

- 1. Le forme di cooperazione giudiziaria tra Stati**
- 2. *Focus* - Il regime di estradizione nel caso dei crimini internazionali**
- 3. La cooperazione giudiziaria tra tribunali penali internazionali e Stati**

1. Le forme di cooperazione giudiziaria tra Stati

a) Esiste per gli Stati un obbligo (consuetudinario) di cooperazione giudiziaria in materia penale?

Principi di cooperazione internazionale per l'individuazione, l'arresto, l'estradizione e la punizione di persone colpevoli di crimini di guerra e crimini contro l'umanità (A/RES/3074 (XXVIII), 1973):

- i crimini di guerra e contro l'umanità, in qualunque luogo siano commessi, devono essere soggetti ad investigazione e i presunti criminali arrestati, processati e, se dichiarati colpevoli, condannati
- gli Stati devono cooperare nell'arresto dei presunti criminali e, se condannati, nella loro punizione
- gli Stati devono cooperare nelle questioni di estradizione che riguardano questi individui
- non garantire l'asilo territoriale alle persone che sono sospettate di aver commesso crimini internazionali
- obbligo di non adottare misure legislative o di altro genere pregiudizievoli degli obblighi che lo Stato ha assunto di detenere, arrestare, estradare e punire persone colpevoli di crimini di guerra e di crimini contro l'umanità

b) Le forme della cooperazione giudiziaria (bilaterale o multilaterale) su base convenzionale

a) Convenzioni di cooperazione giudiziaria:

- *di assistenza giudiziaria*
- *di trasferimento di procedimenti penali*
- *sulla validità delle sentenze penali*
- *sul trasferimento di persone condannate*
- *sulla sorveglianza di persone condannate o in libertà condizionata*

b) Convenzioni di estradizione

c) Convenzioni che contengono la clausola *aut dedere aut judicare* (es. quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 sul diritto internazionale umanitario; Draft Articles - Prevention and punishment of crimes against humanity (2019); Convenzione ONU contro la tortura del 1984)

d) Convenzioni che contengono la clausola della «tripla alternativa»: o estradare o giudicare o consegnare ad un tribunale internazionale (Convenzione ONU sulle sparizioni forzate del 2006)

c) Convenzione sulla cooperazione internazionale nelle indagini e nel perseguimento di genocidi, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e altri crimini internazionali (2023, non in vigore)

- *Aut dedere aut iudicare* (art. 14)
- Scambio spontaneo di informazioni (art. 17)
- Assistenza giudiziaria (art. 24): (a) l'assunzione di prove o dichiarazioni da parte di persone, anche, per quanto compatibile con il diritto interno dello Stato Parte richiesto, mediante videoconferenza; (b) l'esame di oggetti e siti; (c) fornire informazioni, elementi probatori e valutazioni di esperti; (d) eseguire perquisizioni, sequestri e confische; (e) eseguire la notifica di atti giudiziari; (f) fornire originali o copie, se necessario autenticate, di documenti, registri e dati informatici pertinenti, compresi documenti ufficiali, bancari, finanziari, aziendali o commerciali; (g) facilitare la comparsa volontaria di persone e il trasferimento temporaneo di persone detenute nello Stato Parte richiedente; (h) utilizzare tecniche investigative speciali; (i) condurre osservazioni transfrontaliere; (j) istituire squadre investigative comuni; (k) adottare misure che consentano un'adeguata protezione delle vittime e dei testimoni e dei loro diritti; (l) fornire qualsiasi altro tipo di assistenza che non sia contraria al diritto interno dello Stato Parte richiesto.

- Squadre investigative congiunte (art. 41)
- Trasferimento di procedimenti (art. 47)
- Estradizione (Parte IV)
- Trasferimento di persone condannate (Parte V)

- Ogni Stato Parte designa una o più **autorità centrali** responsabili dell'invio e della ricezione delle richieste e delle informazioni sulla cooperazione in conformità alle disposizioni della Convenzione e per incoraggiare la rapida e corretta esecuzione delle richieste da parte delle autorità competenti.
- Ogni Stato può, al momento della firma o della ratifica della Convenzione o in qualsiasi momento successivo, dichiarare, mediante una comunicazione indirizzata al depositario, che le richieste gli siano indirizzate attraverso i canali diplomatici e/o, se possibile, attraverso l'Organizzazione internazionale di polizia criminale.
- Al fine di facilitare l'efficiente comunicazione relativa all'esecuzione di una richiesta individuale presentata in conformità alla Convenzione, ciascuno Stato Parte può designare singoli **punti di contatto all'interno delle proprie autorità competenti**. Tali punti di contatto possono mantenere i contatti tra loro per quanto riguarda le questioni pratiche relative all'esecuzione di tale richiesta.

***2. Focus* - Il regime di estradizione e i crimini internazionali**

a) Il funzionamento del regime di estradizione

I limiti tipici posti all'extradizione

Limiti inerenti al tipo di infrazione:

- **specialità:** l'extradizione è concessa dallo Stato richiesto con riferimento a un determinato reato e non può estendersi a un reato diverso dallo Stato richiesto
- **doppia imputazione di reato:** l'extradizione presuppone che il fatto sia punibile in concreto sia nello Stato richiedente sia nello Stato richiesto
- **ne bis in idem:** non è ammessa l'extradizione relativa a un fatto per il quale si sia già celebrato nello Stato richiesto un processo penale con sentenza definitiva di condanna o di proscioglimento

- **Divieto di estradizione per i propri cittadini:** Il divieto è controbilanciato generalmente nei trattati di estradizione dalla clausola *aut dedere aut judicare*.
- **Divieto di estradizione per i reati “politici”**



I crimini internazionali rientrano nella categoria dei reati politici?

- L’art. VII Convenzione sul genocidio afferma che il genocidio non è un reato politico ai fini dell’extradizione.
- L’art. 13, par. 1, Convenzione sulle sparizioni forzate afferma che “il reato di sparizione forzata non sarà considerato quale reato politico o connesso con un reato politico, né come un reato ispirato da ragioni politiche”.
- L’art. 13, par. 3, Draft Articles - Prevention and punishment of crimes against humanity (2019) afferma che “For the purposes of extradition between States, an offence covered by the present draft articles shall not be regarded as a political offence or as an offence connected with a political offence or as an offence inspired by political motives. Accordingly, a request for extradition based on such an offence may not be refused on these grounds alone”.

L'extradizione per «reati politici» nell'ordinamento italiano

- **Art. 10, ult. co., Costituzione**

“ Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici”.

- **Art. 26 Costituzione**

“ L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici”.

Il discrimine per stabilire se il soggetto del quale sia richiesta l'extradizione possa o meno accedere al trattamento di favore identificabile nel divieto previsto dalle norme costituzionali è dato dal rispetto o diniego delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana nello Stato richiedente l'extradizione.

- Rientrano nell'ambito operativo del divieto di estradizione i reati commessi all'estero per contrastare regimi illiberali o per affermare diritti di libertà negati.
- Non rientrano nell'ambito operativo del divieto di estradizione i reati, pure di natura politica, consistenti, essi stessi, nella violazione dei diritti di libertà altrui ovvero in attentati violenti ad istituzioni democratiche: a) talune categorie di reati commessi in uno Stato democratico (es. atti di terrorismo o altri atti di violenza miranti a sovvertire l'ordinamento democratico); b) certe categorie di crimini particolarmente odiosi o disumani, per i quali non rileva la natura democratica o illiberale dello Stato estero (es. crimini internazionali).

- L'Italia ha ratificato la Convenzione sul genocidio nel 1952 e, successivamente, ha adottato la **Legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 – Estradizione per i delitti di genocidio**, la quale afferma che “L'ultimo comma dell'articolo 10 e l'ultimo comma dell'articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio”.
- L'Italia ha ratificato la Convenzione sulle sparizioni forzate nel 2015, ma al contrario di quanto avvenne in seguito alla ratifica della Convenzione sul genocidio, non ha approvato una legge (costituzionale) che escluda il reato di sparizione forzata dal novero dei reati politici ai fini dell'extradizione.
- **Progetto di Codice dei crimini internazionali (2022): Art. 6** (*Natura non politica ai fini di estradizione e consegna*) «1.I crimini previsti dal presente Codice non costituiscono reati politici ai fini dell'extradizione ovvero della consegna alla Corte penale internazionale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 20 dicembre 2012 n. 237».

L'extradizione e la dimensione procedurale dei diritti umani

In applicazione di trattati sui diritti umani (es. per l'Italia la CEDU), divieto di estradizione verso Stati:

- che praticano la pena di morte*
- che praticano la tortura
- in cui non è garantito un giusto processo

* Art. 27, ult. co., Costituzione italiana: “Non è ammessa la pena di morte”.

Le implicazioni dello *status* di rifugiato sulla valutazione delle domande di estradizione

Art. 1 F Convenzione di Ginevra sullo *status* dei rifugiati:

- “Le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili alle persone, di cui vi sia serio motivo di sospettare che: a) **hanno commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità, nel senso degli strumenti internazionali contenenti disposizioni relative a siffatti crimini;** (b) abbiano commesso un grave crimine di carattere non politico al di fuori del Paese di accoglienza e prima di esservi ammesse in qualità di rifugiati; o (c) si siano resi colpevoli di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite”(*)



L’individuo, autore presunto del crimine internazionale, una volta scoperto, dovrebbe perdere il suo *status* di rifugiato.

(*) **N.B.** esiste un’analoga norma nella l’articolo I(5) della Convenzione dell’Organizzazione dell’Unità Africana (OUA) che disciplina aspetti specifici del problema dei rifugiati in Africa.

Le regole di priorità in caso di richieste di estradizione concorrenti

Se tutti gli Stati coinvolti nella vicenda sono contraenti dello stesso trattato regionale che detta un regime comune di estradizione, sarà quest'ultimo a dettare dei criteri di priorità da applicare alle domande concorrenti.

Convenzione europea di estradizione, art. 17:

- se l'extradizione è domandata nel contempo da parecchi Stati, sia per lo stesso fatto, sia per fatti differenti, lo Stato richiesto statuirà tenendo conto di tutte le circostanze e soprattutto della gravità relativa e del luogo dei reati, delle date rispettive delle domande, della cittadinanza dell'individuo richiesto e della possibilità di una ulteriore estradizione a un altro Stato.

Convenzione interamericana sull'estradizione, l'art. 15:

- a) se l'estradizione è domandata da più Stati contestualmente per la stessa infrazione, lo Stato richiesto darà la precedenza alla domanda dello Stato sul cui territorio l'infrazione è stata commessa;
- b) se la molteplicità di domande riguarda differenti infrazioni, la preferenza sarà data allo Stato che reclama l'individuo per l'infrazione punita con la pena più severa in base alla legislazione dello Stato richiesto;
- c) se la molteplicità di domande riguarda differenti infrazioni considerate dallo Stato richiesto aventi la stessa gravità allora la precedenza sarà accordata in base all'ordine di presentazione delle richieste di estradizione.

Protocollo sulla prevenzione e punizione del crimine di genocidio, dei crimini di guerra, dei crimini contro l'umanità e di tutte le forme di discriminazione del 2006 (concluso tra gli Stati membri della Conferenza Internazionale della Regione dei Grandi Laghi), art. 16:

- in caso di domande concorrenti riguardanti la stessa infrazione venga data la precedenza allo Stato nel cui territorio sia stato commesso il crimine, mentre in caso di domande concorrenti concernenti infrazioni differenti sia data precedenza allo Stato cui il presunto criminale dichiara di avere la cittadinanza o, in assenza di ciò, allo Stato richiedente l'estradizione per il reato più grave.

Convenzione sulla cooperazione internazionale nelle indagini e nel perseguimento di genocidi, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e altri crimini internazionali (2023, non in vigore), art. 58:

- Se l'estradizione o la consegna è richiesta contemporaneamente da più di uno Stato Parte o da un tribunale penale internazionale competente, per lo stesso reato o per reati diversi, lo Stato Parte richiesto prenderà la sua decisione tenendo conto di qualsiasi obbligo relativo alla preminenza della giurisdizione secondo uno strumento giuridico internazionale a cui lo Stato Parte richiesto è vincolato.
- In assenza di tale obbligo, lo Stato Parte richiesto prenderà la sua decisione tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, quali la gravità relativa e il luogo di commissione dei reati, le date rispettive delle richieste, la nazionalità della persona ricercata, la nazionalità della vittima o delle vittime e la possibilità di una successiva estradizione verso un altro Stato Parte.

Se viceversa lo Stato richiesto non ha bisogno di un trattato di estradizione per rispondere ad una domanda di estradizione, esso si regolerà in base alla propria legislazione interna in materia.

Legge modello sull'extradizione proposta dalle Nazioni Unite:

- l'autorità competente nazionale che dovrà decidere in relazione alle domande di estradizione multiple dovrà prendere in considerazione “se del caso, tutte le circostanze pertinenti, quali: l'ora e il luogo del reato; la sequenza temporale di ricezione delle richieste; la nazionalità della persona ricercata e delle vittime; il luogo di residenza abituale della persona ricercata e delle vittime; la possibilità di una nuova estradizione della persona ricercata; se l'extradizione è richiesta ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'imposizione o dell'esecuzione di una pena; se, a giudizio dell'[autorità esecutiva competente del paese che adotta la legge], gli interessi della giustizia sono meglio soddisfatti; e, se le richieste si riferiscono a reati diversi, la gravità dei reati”

**b) Caso di studio - L'estradizione imposta *ovvero*
il ruolo del Consiglio di sicurezza nel caso *Lockerbie***



Il 21 dicembre 1988 un Boeing 747-121 che stava effettuando una tratta da Londra a New York, esplose in volo in conseguenza della detonazione di un esplosivo al plastico sopra la cittadina di Lockerbie, in Scozia. Nel disastro aereo morirono 270 persone, 259 a bordo dell'aereo e 11 persone a terra colpite dai rottami del velivolo. La maggioranza delle vittime (189) era di nazionalità statunitense.

- Richiesta di estradizione di Regno Unito e USA alla Libia
- La Libia invocava l'applicazione della clausola *aut dedere aut judicare*, contenuta nella Convenzione di Montreal per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile del 1971, e si rivolgeva alla Corte internazionale di giustizia, sulla base dell'art. 14, par. 1, della convenzione, una volta constatata l'esistenza di una controversia con gli Stati richiedenti sull'interpretazione e l'applicazione delle norme convenzionali.
- Dal canto loro, USA e Regno Unito, ritenendo che lo Stato libico fosse direttamente coinvolto nell'attentato terroristico, consideravano la questione di natura politica e si impegnavano a che la vicenda fosse trattata dal Consiglio di sicurezza nell'ambito della lotta al terrorismo internazionale.

- **Risoluzione del Consiglio di sicurezza 731 (1992) del 21 gennaio 1992:** chiedeva al Governo libico di fornire una piena ed effettiva risposta alle richieste statunitensi e britanniche di estradizione dei presunti terroristi
- **Risoluzione del Consiglio di sicurezza 748 (1992) del 31 marzo 1992:** adottata sulla base del capitolo VII della Carta, qualifica come minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale l'atto terroristico in questione. Il Consiglio di sicurezza, constatata la mancata cooperazione della Libia con i paesi richiedenti l'extradizione e adotta delle sanzioni economiche contro il paese al fine di spingerlo ad adempiere al suo obbligo di consegna.

Osservazioni:

- Nel valutare il caso nell'ottica della Convenzione di Montreal, è indubbio che la Libia avesse il diritto di rifiutare agli USA e al Regno Unito l'estradizione dei sospetti terroristi. Infatti, la convenzione, in caso di rifiuto dell'estradizione, impone allo Stato richiesto il solo obbligo di esercitare l'azione penale. Inoltre, è noto che la Libia avesse in effetti affidato ad una propria autorità giudiziaria competente l'esercizio dell'azione penale e che vi fossero stati tentativi di ricercare la cooperazione giudiziaria delle autorità statunitensi e britanniche.
- Tuttavia, il Consiglio di sicurezza sembra abbia valorizzato le argomentazioni formulate dai due Stati richiedenti, i quali, sostenendo un coinvolgimento diretto della Libia negli attentati, lasciavano intendere che questo Stato non avrebbe potuto ottemperare in buona fede al suo obbligo di *judicare*.

3. La cooperazione giudiziaria tra tribunali penali internazionali e Stati

Obbligo generale di cooperare

TPIY e TPIR

- **L'obbligo di cooperare discendeva dalle risoluzioni istitutive dei due tribunali, adottate dal Consiglio di Sicurezza ONU ai sensi del Capitolo VII Carta ONU (v. par. 4, Ris. 827 (1993) del 25.5.1993; par. 2, Ris. 955(1994) dell'8.11.1994, rispettivamente);**
- l'obbligo di cooperazione e assistenza era a carico di tutti gli Stati membri dell'ONU, indipendentemente da una ulteriore, espressa manifestazione di volontà in tal senso da parte dello Stato membro.

Corte penale internazionale

- **Art. 86 Statuto CPI:** «Secondo le disposizioni del presente Statuto gli Stati parti cooperano pienamente con la Corte nelle inchieste ed azioni giudiziarie che la stessa svolge per reati di sua competenza».

La procedura di cooperazione nel quadro dello Statuto della CPI

Modalità di inoltro delle richieste di cooperazione da parte della CPI (art. 87, par. 1, Statuto CPI):

La Corte è abilitata a rivolgere richieste di cooperazione agli Stati parte:

- **per via diplomatica** o mediante ogni altro canale appropriato che ciascuno Stato parte può scegliere al momento della ratifica, accettazione o approvazione dello Statuto o dell'adesione allo stesso.
- attraverso l'**Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL)** od ogni organizzazione regionale competente.

Valutazione della richiesta di cooperazione della CPI da parte dello Stato parte:

- **Se l'esecuzione di una particolare misura di assistenza è vietata nello Stato richiesto in forza di un principio giuridico fondamentale di applicazione generale**, lo Stato richiesto intraprende senza indugio consultazioni con la Corte per tentare di risolvere la questione. Durante tali consultazioni, si esamina se l'assistenza può essere fornita in altro modo o accompagnata da determinate condizioni. Se la questione non è risolta all'esito delle consultazioni la Corte modifica la domanda.
- Uno Stato parte può respingere totalmente o parzialmente una richiesta di assistenza solo **se tale richiesta verte sulla produzione di documenti o la divulgazione di elementi probatori relativi alla sua sicurezza o difesa nazionale**. Prima di respingere una richiesta di assistenza, lo Stato richiesto determina se l'assistenza può essere fornita a determinate condizioni o potrebbe essere fornita in seguito, o in forma diversa, rimanendo inteso che se la Corte o il Procuratore accettano queste condizioni, essi saranno tenuti ad osservarle.

Conseguenze della mancata cooperazione degli Stati con la CPI (art. 87 Statuto CPI)

Cooperazione con Stati parte allo Statuto

- Obbligo generale di cooperazione (art. 86 Statuto CPI)
- Procedura di cooperazione (art. 87 Statuto CPI)



Conseguenze della mancata
cooperazione:

la CPI può investire della questione



**Assemblea degli
Stati Parti**

**Consiglio d Sicurezza
(quando la CPI opera
ex art. 13, lett. b) Statuto)**

Cooperazione con Stati non parte allo Statuto

- Cooperazione definita tramite un'intesa *ad hoc* o un accordo o su ogni altra base appropriata (art. 87, par. 5)



Conseguenze della mancata
cooperazione:

la CPI può investire della questione



**Assemblea degli
Stati Parti**

**Consiglio d
Sicurezza
(quando la CPI opera
ex art. 13, lett. b) Statuto)**

Forme di cooperazione previste:

- Consegna di determinate persone alla Corte (art. 89)
- **Richieste concorrenti (art. 90)**
- Fermo della persona ricercata, in caso di urgenza (art. 92)
- **Altre forme di cooperazione (art. 93)**

Richieste concorrenti *ovvero* il conflitto tra la domanda di estradizione di uno Stato e la domanda di consegna della CPI

Art. 58 comune ai Regolamenti di procedura e prova del TPIY e del TPIR: in base al principio di primazia, prevale la domanda di consegna del tribunale penale internazionale.

- **Art. 90 Statuto CPI:** la norma distingue a seconda che lo Stato che richiede l'extradizione contestualmente alla richiesta di consegna inoltrata dalla CPI sia uno Stato parte oppure uno Stato non parte dello Statuto e se le richieste sono per la stessa condotta o per condotte diverse.



I ipotesi: lo Stato richiedente è parte dello Statuto della CPI

- Lo Stato richiesto dà la precedenza alla domanda della CPI se la Corte stessa ha deciso che il caso oggetto della richiesta di consegna è ammissibile. Tuttavia, nel giudicare ammissibile il caso, in osservanza del principio di complementarità, la Corte deve prendere in considerazione ai fini della sua decisione l'inchiesta svolta o l'azione giudiziaria intentata dallo Stato che ha posto la domanda di estradizione. (art. 90, par. 2)
- La precedenza alla domanda della CPI è assicurata anche se la Corte non ha ancora preso la decisione sull'ammissibilità del caso. In quest'ultima circostanza, infatti, lo Stato richiesto può, se lo desidera, incominciare ad istruire la richiesta di estradizione dello Stato richiedente in attesa che la Corte si pronunci, ma non può estradare la persona fino a quando la Corte non ha giudicato che il caso non è ammissibile. (art. 90, par. 3)

II ipotesi: lo Stato richiedente non è parte dello Statuto CPI

- lo Stato richiesto dà la precedenza alla richiesta di consegna della CPI, se quest'ultima ha giudicato che il caso era ammissibile, ma solo se non è tenuto, per via di un obbligo internazionale, ad estradare l'interessato verso lo Stato non parte richiedente (art. 90, par. 4).
- Tuttavia, se lo Stato richiesto è tenuto, per via di un obbligo internazionale, ad estradare la persona verso lo Stato non parte richiedente, esso può decidere sia di consegnare la persona alla Corte sia di estradarla verso lo Stato richiedente. Nella sua decisione, lo Stato richiesto tiene conto di tutte le considerazioni rilevanti, in modo particolare: a) dell'ordine cronologico delle richieste; b) degli interessi dello Stato richiedente, in modo particolare, se del caso, del fatto che il reato è stato commesso sul suo territorio e della nazionalità delle vittime e della persona reclamata; c) della possibilità che lo Stato richiedente proceda in un secondo tempo a consegnare la persona alla Corte (art. 90, par. 6).

III ipotesi: lo Stato parte della CPI riceve una richiesta di consegna della CPI e una richiesta di estradizione di un altro Stato (parte o non parte) per la stessa persona ma per una condotta delittuosa diversa

- Se, invece, lo Stato parte riceve la richiesta di consegna della CPI e la richiesta di estradizione di un altro Stato per la stessa persona ma per una condotta delittuosa diversa, lo Stato richiesto dà la precedenza alla domanda della Corte, se non è tenuto, per via di un obbligo internazionale, ad estradare l'interessato verso lo Stato richiedente; se è tenuto, invece, per via di un obbligo internazionale, ad estradare la persona verso lo Stato richiedente, lo Stato richiesto può decidere sia di consegnarla alla Corte sia di estradarla verso lo Stato richiedente (art. 90, par. 7). Nella sua decisione, lo Stato richiesto tiene conto di tutti i fattori rilevanti, inclusi quelli enunciati all'art. 90, par. 6.

Altre forme di cooperazione con la CPI (art. 93 Statuto CPI)

- a) identificazione e localizzazione di persone o di oggetti;
- b) assunzione di prove, comprese le testimonianze sotto giuramento, e produzione di prove, compresi le perizie e le relazioni di esperti necessari alla Corte;
- c) 'interrogatorio di qualsiasi persona sottoposta a indagini o procedimenti giudiziari;
- d) notifica di documenti, compresi gli atti giudiziari;
- e) facilitare la comparsa volontaria di persone in qualità di testimoni o esperti davanti alla Corte
- f) trasferimento temporaneo di persone;
- g) esame di luoghi o siti, compresa l'esumazione e l'esame di tombe;
- h) esecuzione di perquisizioni e sequestri;
- i) fornitura di registri e documenti, compresi i registri e i documenti ufficiali;
- j) protezione delle vittime e dei testimoni e conservazione delle prove;
- k) identificazione, rintracciamento e congelamento o sequestro dei proventi, dei beni e delle attività e degli strumenti di reati ai fini di un'eventuale confisca, senza pregiudicare i diritti di terzi in buona fede;
- l) qualsiasi altro tipo di assistenza che non sia vietata dalla legislazione dello Stato richiesto, al fine di facilitare le indagini e il perseguimento dei reati di competenza della Corte.

- Le richieste di assistenza sono eseguite secondo la procedura pertinente prevista dalla legge dello Stato richiesto e, a meno che non sia vietato da tale legge, secondo le modalità specificate nella richiesta, anche seguendo qualsiasi procedura ivi delineata o consentendo alle persone specificate nella richiesta di essere presenti e di assistere al processo di esecuzione.
- In caso di richiesta urgente, i documenti o gli elementi di prova prodotti in risposta devono essere inviati con urgenza su richiesta della Corte.
- Le risposte dello Stato richiesto sono trasmesse nella loro lingua e forma originale.